

CAMERA DEI DEPUTATI N. 649

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LUCCHESI, EMERENZIO BARBIERI,
GIUSEPPE DRAGO, TUCCI, VOLONTÈ**

Norme in materia di rappresentanza dell'Associazione nazionale privi della vista in seno a commissioni e organismi di categoria

Presentata il 7 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge rende giustizia ad un'associazione che svolge compiti affini, ed altrettanto lodevoli, a quelli svolti da altre associazioni nate per tutelare i soggetti handicappati.

Infatti, non si vede il motivo per cui debba essere impedito all'Associazione nazionale privi della vista, legalmente riconosciuta, di rappresentare coloro che si riconoscono in essa nei vari comitati ed organismi che prevedono la rappresentanza associativa; ciò contraddice il dettato costituzionale laddove l'articolo 18 della Costituzione prevede la libertà di associazione e l'articolo 3 l'uguaglianza di tutti i cittadini, a prescindere dalla loro appartenenza a qualunque credo politico o sociale.

Il perdurare dell'attuale situazione normativa in materia, consentendo la rappresentanza delle associazioni maggiormente rappresentative, determina il protrarsi di tale iniquità spingendoci a riformare la legislazione vigente in modo da porci in linea con il dettato costituzionale.

Sembra, altresì, pretestuosa la tendenza invalsa nel campo legislativo di assegnare tale rappresentanza alle sole associazioni cosiddette «più rappresentative»; se estendessimo infatti tale ragionamento a tutte le associazioni, ivi compresi i partiti politici ed i sindacati, si dovrebbe giungere alla conclusione che i partiti più piccoli non potrebbero essere rappresentati in Parlamento!

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'Associazione nazionale privi della vista, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1981, n. 126, che persegue finalità volte alla promozione culturale, professionale, morale e sociale dei suoi iscritti, collaborando a tal fine con altri enti ed istituzioni similari, è ammessa, alla stregua degli enti ed istituzioni che tutelano gli interessi morali e materiali dei minorati civili, a designare in misura paritaria con le altre istituzioni operanti nel settore propri rappresentanti in seno a commissioni ed organismi che operano sul territorio dello Stato e presso cui sono trattate istanze che riguardano gli appartenenti alla categoria dei minorati della vista.

ART. 2.

1. I rappresentanti designati ai sensi dell'articolo 1 sono nominati con le modalità e nei termini stabiliti dalla vigente normativa relativa alle commissioni ed agli organismi di cui al medesimo articolo 1.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 300 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lire 500 = € 0,26

